

COMMISSIONE INTERCOMUNALE BENI AMBIENTALI

AREA di MASSA e CARRARA

sede provvisoria via Democrazia, 44 - Massa - tel. 43387

*Della Buone
deliberare
18/9/81*

OGGETTO: Trasmissione progetto.-

Prot. N. 171

Massa 14 SET. 1981

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

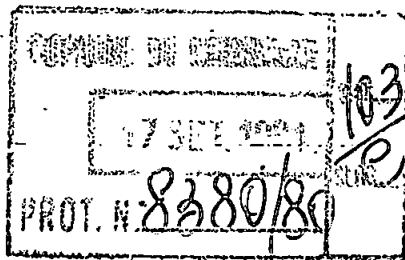
Protocollo N. 796

Data 18 SET. 1981



COMUNE DI CARRARA

Ufficio Urbanistica



Si trasmette a codesto ufficio il progetto inviatoci in
data 14 aprile 1981 prot. n. 8380/796 inerente alla
costruzione fabb. "B" in Via Agricola a Fossola
di proprietà del Sig. LARIONI Giuseppe

La Commissione Beni Ambientali nella seduta del 10 set-
tembre 1981 ha espresso il seguente parere:

F A V O R E V O L E -

IL PRESIDENTE

(Arch. Livio Starlese)



COMUNE DI CARRARA

Oggetto : Richiesta concessione edilizia.-

Prot. n° 8380/796 - 80

Carrara, li 1/2/82

RACCOMANDATA R.R.

AL SIG. LARIONI GIUSEPPE ed altri

Via Piave, 1

FOSSOLA

Mi pregio informarla che in data 1/2/1982 è stata rilasciata la concessione edilizia da Lei richiesta per i lavori di costruzione di un fabbricato "B"

a Fossola Via Agricola

e che dalla data del ricevimento della presente decorre il termine di un anno previsto dall'art. 4 comma IV° della legge 28/1/77 n°10 per l'inizio dei lavori e di 3 anni di cui al punto 1 della deliberazione del Consiglio Comunale n°248 del 20/1/78 per l'ultimazione dei lavori.

La S.V. è invitata a volersi presentare, prima dell'inizio dei lavori, presso la Sez. Urbanistica del Comune per il ritiro dell'atto nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, cinque giorni dopo il ricevimento della presente.

IL SINDACO



AVVISO DI RICEVIMENTO O DI RISCOSSIONE

07722

della:

del:

N. di L.

☒ Raccomandata ☐ Vaglia

spedito il 5.2.82.

☐ Assicurata ☐ Pacco

dall'Ufficio di Roma

indirizzat... a Carini Giuseppe e Fondo

Dichiaro di aver ricevuto quanto suindicato il Carini Giuseppe...

riscosso

GR

Firma.....

Firma dell'Incaricato
della distribuzione o del pagamento

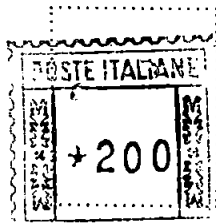
Bollo dell'Ufficio
di distribuzione o di pagamento.





Mod. 23-I (per l'interno) (1976) - C. 008400

AMMINISTRAZIONE



AVVISO DI RICEVIMENTO
O DI RISCOSSIONE

COMUNE DI CARRARA

DA RESTITUIRE A:

Ufficio Urbanistica

N. B. - Il mittente è pregato di
apporre chiaramente su entrambe
le facciate le indicazioni richieste

VIA

54033

CAP

bonne
banane

LOCALITÀ

MS

SIGLA PROV.



Società Cattolica di Assicurazione

Cooperativa a r.l. fondata nel 1896 - Sede in Verona - Iscr. Reg. Soc. Verona 136 - Cod. fisc. 00320160237
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966

CAUZIONI

costruzioni e simili

**POLIZZA D'ASSICURAZIONE PER CAUZIONI**AGENZIA **CARRARA** cod. n. **135**/91POLIZZA N. **22780**

La **SOCIETA' CATTOLICA di ASSICURAZIONE** (in seguito denominata **Società**), in base alla proposta in data **12.11.81**
presentata dalla Ditta **LARIONI GIUSEPPE, IARDELLA FLORIA, LARIONI MARINA, LARIONI TIZIANA,**
LARIONI NICOLA.

(l'obbligato alla cauzione, in seguito denominato **Contraente**), domiciliato in

mediante la presente polizza d'assicurazione ed alle condizioni generali e particolari che seguono, costituisce sino a concorrenza di
7.639.500= (**SETTEMILIONISEICENTOTRENTANOVEMILACINQUECENTO=**)

la cauzione che il **Contraente** è tenuto a prestare alla Ditta **COMUNE DI CARRARA**

(la persona fisica o giuridica a cui favore è prestata l'assicurazione, in seguito denominato **Assicurato**), domiciliata in
CARRARA **concessione edilizia n°**
..... in dipendenza del contratto stipulato in data

(in seguito denominato semplicemente **contratto**), relativo a **garanzia degli oneri per opere di urbaniz-**
zazione posti a carico della Ditta contraente dalla concessione stessa.

Agli effetti della liquidazione del premio, la durata della presente polizza è prevista in anni **1**, mesi **6**, giorni

e cioè dal **12.11.81** al **12.05.83**, fermo l'obbligo del **Contraente** di pagare gli eventuali supplementi di
premio a titolo di integrazione, in caso di maggior durata, da regolarsi come all'art. 4 delle Condizioni Generali.

La detta garanzia è assunta dalla **Società** contro il pagamento dell'importo totale del premio, accessori e relative imposte (il tutto
in seguito denominato per brevità "**premio**").

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO

	Premio netto	Accessori	Totale	Imposte	Totale complessivo
Premio iniziale	229.185	57.296	286.481	14.324	300.805
Eventuali supplementi trimestrali	38.197	9.549	47.746	2.387	50.134

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 — Delimitazione dell'assicurazione. — La presente assicurazione è prestata dalla Società a favore dell'assicurato per gli obblighi ed oneri facenti carico al Contraente verso l'Assicurato stesso e per cui questi possa valersi della cauzione, in base al contratto.

Art. 2 — Notizie sullo stato dei lavori. — Il Contraente riconosce alla Società la facoltà di chiedere all'Assicurato notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti al contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 3 — Stipulazione e perfezionamento della polizza. — La polizza non s'intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 4 — Calcolo del premio — Durata dell'assicurazione — Supplementi di premio. — Il premio è calcolato in base all'indicazione del Contraente circa la durata del contratto ed il maggior periodo in esso previsto per ottenere la liberazione della garanzia.

Ove detta liberazione si verifichi anticipatamente, il premio pagato resterà acquisito alla Società, salvo che il contratto sia risolto per fatto dell'Assicurato, nel qual caso la Società restituirà la frazione di premio netto relativa al periodo di tempo intercorrente fra la data in cui il Contraente avrà comprovato la liberazione della garanzia, nei modi previsti dall'art. 5 e la scadenza fissata in polizza, restando acquisito alla Società un minimo di tre decimi del premio netto annuo, oltre l'intero importo degli accessori, imposte e tasse.

Ove la liberazione si verifichi posteriormente e, comunque, fino a quando il Contraente non presenti i documenti indicati nel successivo art. 5, esso è tenuto al pagamento di supplementi di premio. Tali supplementi sono dovuti in via anticipata, di tre mesi in tre mesi, nella misura indicata nella tabella di "liquidazione del premio".

Art. 5 — Liberazione del Contraente dagli obblighi di polizza. — Il Contraente, per essere svincolato dagli obblighi della presente polizza ed a documentazione della liberazione della garanzia, deve consegnare alla Società:

a) l'esemplare della polizza restituitogli dall'Assicurato con annotazione di svincolo;

b) una dichiarazione rilasciata dall'Assicurato che liberi la Società da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata, fermo restando che, ai fini dell'art. 4, detta dichiarazione non avrà, in alcun caso, effetto retroattivo.

Art. 6 — Mancato o ritardato pagamento dei supplementi di premio. — Qualora non venga corrisposto il supplemento di premio di cui all'pre-

cedente art. 4 entro 15 giorni dalla sua scadenza, la Società ne darà avviso con lettera raccomandata all'Assicurato, affinché possa provvedere al versamento, salvo il diritto di rivalersi sul Contraente, diritto che sin d'ora questi gli conferisce.

Il mancato versamento del supplemento di premio entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dell'avviso comporta la liberazione della garanzia prestata con la presente polizza e l'estinzione di ogni obbligazione della Società.

Art. 7 — Sostituzione della polizza con garanzia reale. — In ogni momento, trascorso il periodo iniziale indicato in polizza ai sensi del primo comma dell'art. 4, il Contraente, a richiesta della Società ed entro 10 giorni dalla richiesta stessa, sarà tenuto a costituire, in sostituzione della presente polizza, cauzione reale, con conseguente liberazione della garanzia prestata con la polizza stessa; l'obbligo del pagamento dei supplementi di premio cessa dal momento in cui il Contraente abbia documentato la liberazione ai sensi dell'art. 5.

Art. 8 — Avviso del sinistro — Pagamento del risarcimento. — L'Assicurato dovrà comunicare con lettera raccomandata, alla Società, entro tre giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempimento del Contraente da cui possano derivare obblighi alla Società stessa in base alla presente polizza. Il risarcimento sarà corrisposto dalla Società nei limiti della somma garantita e fermo il disposto del successivo art. 9, entro 30 giorni da quando, verificandosi le condizioni di legge e di contratto, l'Assicurato avrà acquisito il diritto di rivalersi sulla cauzione e di fare atti esecutivi sulla stessa e ne avrà dato avviso alla Società. L'importo del risarcimento sarà versato dalla Società dopo un semplice avviso al Contraente, senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire alla Società in merito al pagamento effettuato.

Art. 9 — Coesistenza di altre garanzie — Crediti del Contraente verso l'Assicurato. Nel caso in cui la cauzione dovuta dal Contraente ai sensi di contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale od altre forme, l'Assicurato, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto all'Assicurato la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito del Contraente verso l'Assicurato e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento del risarcimento da parte della Società.

Art. 10 — Diritto di surrogazione. — Dopo ogni pagamento effettuato in dipendenza della pre-

sente polizza la Società resta surrogata all'Assicurato in ogni diritto ed azione nei confronti del Contraente e di altri eventuali responsabili o terzi in qualsiasi modo obbligati, per il recupero di tutte le somme da essa corrisposte per capitali ed interessi e di tutte le spese sostenute. Ove la Società lo richieda, l'Assicurato è tenuto a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 11 — Rivalsa — Anticipata liberazione della Società. — Il Contraente si obbliga a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, le somme da essa pagate per capitali e spese in dipendenza della presente polizza e riconosce espressamente che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro la Società.

Sono inoltre a carico del Contraente tutte le spese che la Società incontrerà per il recupero delle somme comunque versate in dipendenza della presente polizza.

La Società, anche prima di avere pagato il risarcimento, potrà agire contro il Contraente perché questi le procuri la liberazione ovvero le presti le garanzie necessarie per l'efficace esperimento dell'azione di rivalsa quando la Società stessa abbia ricevuto l'avviso di cui all'art. 8, oppure il Contraente abbia subito protesti cambiari, pignoramenti o sequestri, ovvero il contratto fra l'Assicurato ed il Contraente sia stato risolto per fatto di quest'ultimo; resta ferma la facoltà prevista al precedente art. 7.

Art. 12 — Successori ed aventi causa del Contraente. — Tutti gli obblighi previsti dalla presente polizza sono assunti dal Contraente per sé, per i propri successori ed aventi causa, con vincolo solidale ed indivisibile.

Art. 13 — Forma delle comunicazioni alla Società. — Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte del Contraente e dell'Assicurato, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 14 — Imposte e tasse. — Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 15 — Foro competente. — Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha la sede la Direzione della Società.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 — Tra le parti si conviene che l'interesse di mora è conteggiato nella misura pari al saggio ufficiale di sconto maggiorato di 3 (tre) punti.

Il presente contratto è stato redatto in quattro esemplari ad un solo effetto in **CARRARA** il **12.11.81**

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

..... **SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

I sottoscritti, esaminati le Condizioni Generali, con riferimento agli artt. 1341 e 1342 C.C., dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli:

Art. 6 — (Estinzione della garanzia per mancato pagamento dei premi o per determinati fatti dell'Assicurato)

Art. 7 — (Facoltà della Società di richiedere, trascorso il periodo iniziale, la sostituzione della polizza con garanzia reale.)

Art. 8 — (Rinuncia ad opporre eccezioni contro la Società in merito all'eseguito pagamento)

Art. 15 — (Deroga alla competenza territoriale)

L'ASSICURATO

IL CONTRAENTE

Il pagamento dell'importo di L. **300.805=** dovuto per premio e imposte, è stato effettuato alla firma della presente, a mie mani in **CARRARA** il **26.11.81**

L'ESATTORE



COMUNE DI CARRARA

Mod. 8

UFFICIO TECNICO

Pratica edilizia

N.

Prot. N. 8380/796

Li 26/11/1981

OGGETTO: PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONE PER L'ESECUZIONE DI OPERE.

Al LACONI Giuseppe - Michele - Tiziano e Ubaldo
IAADE LA Storie
Via Pieve n. 1
Lorano

e, p. c.: All'UFFICIO DI RAGIONERIA SEDE
Alla TESORERIA COMUNALE SEDE

In conformità a quanto disposto dalla Legge 28 gennaio 1977, n. 10 sulla edificabilità dei suoli e dalla legge 5 agosto 1978, n. 457 ed in riferimento alla domanda presentata dalla S.V., intesa ad ottenere il rilascio della concessione per l'esecuzione dei lavori di (1) costruzione 1°° mo. ex. art.

in (2) Anno Via Quinto
si comunica che il contributo, di cui all'art. 11 della legge succitata, da versare presso la Tesoreria Comunale è stato così determinato:

- a) per le spese di urbanizzazione L. 10.186.000.
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
— 1 rata di L. 2.546.500 (data)
— 2 rata di L. (data)
— 3 rata di L. (data)
— 4 rata di L. (data)
b) per spese commisurate al costo di costruzione L. Vento Lowepus
da versare alle condizioni indicate nella delibera consiliare n. del e cioè:
— rata di L. (data)
— rata di L. (data)
— rata di L. (data)
— rata di L. (data)

c) per la realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, dovrà essere prestata a favore di questo Comune reale e valida cauzione, costituita anche mediante fidejussione in conformità al disposto dell'art. 54 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e sue successive modificazioni, per un valore di L. a garanzia dell'esecuzione di parte delle opere d'urbanizzazione primaria.

d) per garantire il puntuale pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione successive al rilascio della concessione dovrà essere prestata a favore di questo Comune, nei modi previsti al punto c), una reale e valida cauzione per un valore di L. 7.639.500 imposta da Leo Bellini Sr.

Tali garanzie, se prestate mediante fidejussione, dovranno avere legale validità sino alla restituzione dell'atto stesso da parte di questo Comune.

IL SINDACO

- (1) Descrivere sommariamente la natura dei lavori.
(2) Indicare l'ubicazione dei lavori da eseguire.

AVVERTENZE — Avverso la determinazione del contributo è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 16 della legge 28-1-1977, n. 10. Il mancato pagamento dei contributi nei termini fissati comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, unitamente ai contributi non versati, saranno riscossi con l'ingiunzione prevista dall'art. 2 del R.D. 14 aprile 1910, n. 639.



COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI CARRARA
Protocollo N. 3646
Data 8 OTT 1981

Carrara, li

N. 25881 di Prot.

8 OTT 1981

Aut. Veniar
Della Bruna
8/10/81
Gla. Fante
le fotocopie
7 OTT 1981

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 30 Settembre 1981

Atto N. 1521

OGGETTO: Concessione nulla osta ai sensi della legge 1497/1939.

Visto per l'assunzione dell'impegno
della spesa al cap.
del bilancio

Il Ragioniere Capo

La pubblicazione per 15 giorni
a termine dell'articolo 3 della
legge 9 giugno 1947 n. 530 ha
avuto inizio il

Il Segretario Generale

f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deli-
berazione è stata pubblicata al-
l'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono perve-
nuti a questo Ufficio opposizioni
o reclami.

Carrara, li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Masse Carrara

Prot. N.

Seduta del

Decisione N.

Masse, li

L'anno millenovecentottant ~~uno~~ (1981) il mese
di ~~Settembre~~ il giorno ~~trenta~~
in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | Costa Alessandro | - Presidente |
| 2 | Caffar Romano | - Assessore effettivo |
| 3 | Vatteroni Italo | - » » |
| 4 | Donnichini Sergio | - » » |
| 5 | Del Prao Michele | - » » |
| 6 | | - » » |
| 7 | | - » » |
| 8 | Bertignoni Eusebio | - Assessore supplente |
| 9 | | - » » |

Assiste il Segretario Generale Lenzetti f.to

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argo-
menti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 82 del DPR n. 616 del 1977 con la quale veniva delegata alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni concernenti l'individuazione delle Bellezze Naturali, la loro tutela e le relative sanzioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 52 del 2.11.1979 con la quale si sub-delegano ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la legge n. 1497 del 29.6.1939;

Visto l'art. 4 della citata legge regionale n. 52 con la quale si stabilisce che gli atti di cui alle citate funzioni nell'art. 2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere della Commissione per i beni ambientali nei casi in cui sia necessaria concessione edilizia di cui alla legge 27.1.1977 n. 10 e delle autorizzazioni di cui alla legge 5.8.79 n. 457;

Sentito il parere favorevole della Commissione per i beni ambientali istituita presso la Associazione Intercomunale n. 2 espresso in merito a progetti presentati da privati cittadini;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

DELIBERA

- di autorizzare ai sensi della legge n. 1497 del 29.6.1939 i lavori di cui al seguente elenco comprendente n. 3 interventi:

NOME	LOCALITA'	TIPO INTERV.	PARERE CIRA
1) Seriani Bogazzi Ercolina	Marina di C. Via Cairoli- Mazzini	Modifiche fabbr.	Favorevole
2) Larioni Vivaldo	Fossola Via Agricola	Costruz. fabbr. A	Favorevole
3) Larioni Giuseppe ←	Fossola Via Agricola	Costruz. fabbr. B	favorevole

- di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento con l'elenco ed esso compreso delle opere autorizzate e con relative precisazioni in posto;

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL SINDACO: Costa

L'ASSESSORE ANZIANO: Giffon

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Lenzetti Dr. Riccardo)



COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI CARRARA

Protocollo N. 3646

Data 8 OTT 1981

Carrara, li

8 OTT 1981

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 30 Settembre 1981

Atto N. 1521

OGGETTO: Concessione nulla osta ai sensi della legge 1497/1939.

Visto per l'assunzione dell'impegno
della spesa al cap.
del bilancio.

Il Ragioniere Capo.

La pubblicazione per 15 giorni
a termine dell'articolo 3 della
legge 9 giugno 1947 n. 530 ha
avuto inizio il

Il Segretario Generale

f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deli-
berazione è stata pubblicata al-
l'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono perve-
nuti a questo Ufficio opposizioni
o reclami.

Carrara, li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N.

Non rileva vizi

Seduta del

Decisione N.

Massa, li

L'anno millenovecentoottant uno (1981) il mese
di Settembre il giorno trenta
in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| 1 | <u>Costa Alessandro</u> | - Presidente |
| 2 | <u>Caffaz Romano</u> | - Assessore effettivo |
| 3 | <u>Vatteroni Italo</u> | - » » |
| 4 | <u>Donarichini Sergio</u> | - » » |
| 5 | <u>Del Fico Michele</u> | - » » |
| 6 | | - » » |
| 7 | | - » » |
| 8 | <u>Borsaroni Eusebio</u> | - Assessore supplente |
| 9 | | - » » |

Assiste il Segretario Generale Lenzetti fr. Riccardo

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argo-
menti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 82 del DPR n. 616 del 1977 con la quale veniva delegata alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni concernenti l'individuazione delle Bellezze Naturali, la loro tutela e le relative sensazioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 52 del 2.11.1979 con la quale si sub-delegano ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la legge n. 1497 del 29.6.1939;

Visto l'art. 4 della citata legge regionale n. 52 con la quale si stabilisce che gli atti di cui alla citata funzioni nell'art. 2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere della Commissione per i beni ambientali nei casi in cui sia necessaria concessione edilizia di cui alla legge 27.1.1977 n. 10 e delle autorizzazioni di cui alla legge 5.8.73 n. 457;

Sentito il parere favorevole della Commissione per i beni ambientali istituita presso la Associazione Intercomunale n. 2 espresso in merito a progetti presentati da privati cittadini;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

D E L I B E R A

- di autorizzare ai sensi della legge n. 1497 del 29.6.1939 i lavori di cui al seguente elenco comprendente n. 3 interventi:

NOME	LOCALITA'	TIPO INTERV.	PARERE CISA
1) Geriani Bogazzi Ercolina	Marina di C. Via Cairoli- Mazzini	Modifiche fabbr.	Favorevole
2) Larioni Vivaldo	Fossola Via Agricola	Costruz. fabbr. A	Favorevole
3) Larioni Giuseppe	Fossola Via Agricola	Costruz. fabbr. B	Favorevole

- di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento con l'elenco ad esso connesso delle opere autorizzate e con relative precisazioni in posto;

- di dare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL SINDACO: Costa

L'ASSESSORE ANZIANO: Caffaz

IL V. SEGRETARIO GENERALE: Lenzetti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL V. SEGRETARIO GENERALE
(Lenzetti Dr. Riccardo)



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO

URBANISTICA

Prot.

8380

8381

Carrara li

8/7/80

Si invita il tecnico sig.

CARRARA

Giovanni Zaccagna

(X Aut. D.M.P.)

residente a

in via

n°

redattore del progetto di

☒

costruzione

☐

amplia-

mento

☐

sopraelevazione

☒

ristrutturazione

☐

recinzione

e p.c. il proprietario sig.

CARRARA

residente a

in via

n°

a presentarsi nei giorni di LUNEDI' MERCOLEDI' VENER-

DI' presso questo Ufficio per il completamento della pratica con

i seguenti documenti:

☒

Fotocopia codice fiscale proprietario/progettista

☒

Bolli

☐

Pagamento oneri di urbanizzazione e percentuale

☒

Marche Giotto

affidente il costo di costruzione

☒

Contratto o certificato catastale

☒

Estratto di mappa o tipo di frazionamento

☒

Aereofotogrammetria

☐

Tabella schema superfici utili

☒

Fotografie

dei vani

☒

Completamento cartella

☐

Dichiarazioni liberatorie ENEL

☐

Completamento disegni

ATNA ITALGAS SIP

☐

Atto notarile

☐

Computo metrico estimativo

W. TECNICO

COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA

SCHEDA DI INQUADRAMENTO URBANISTICO DEI PROGETTI -

Progetto di proprietà della Ditta LARONI SpA
ad uso Abitazione sito in Forole (Tosc)
Via Spina Sez. f° 64 mappale 42-40

ALL'INGEGNERE CAPO

S E D E

Esaminato il progetto sopradetto si fa rilevare quanto segue :

Il progetto é in regola col P.R.G. approvato con D.M. n°2755 del 2/8/1971
vigente ☐

Il progetto presenta le seguenti difformità :

Classificazione della zona

Distanza dal confine N.

" " " S.

" " " E.

" " " O.

Distanza dalla strada o suo asse

Rapporto di copert. Sup.Cop/Sup. ter

Indice di fabbricabilità mc/mq.

Superficie coperta (Max)

Altezza del fabbricato

N° dei piani

Arretramento piano attico

Cortili interni

Cavedi

Aggetti e sporgenze

Sup. a parch. art. 18 L. 765
" " " " standard

Prescriz. di P.R.P. a lottizzazione

P.R.G.C. 1971

Carrara, li 4 ADD 1981

L'ARCHITETTO CAPO SEZIONE

IL TECNICO

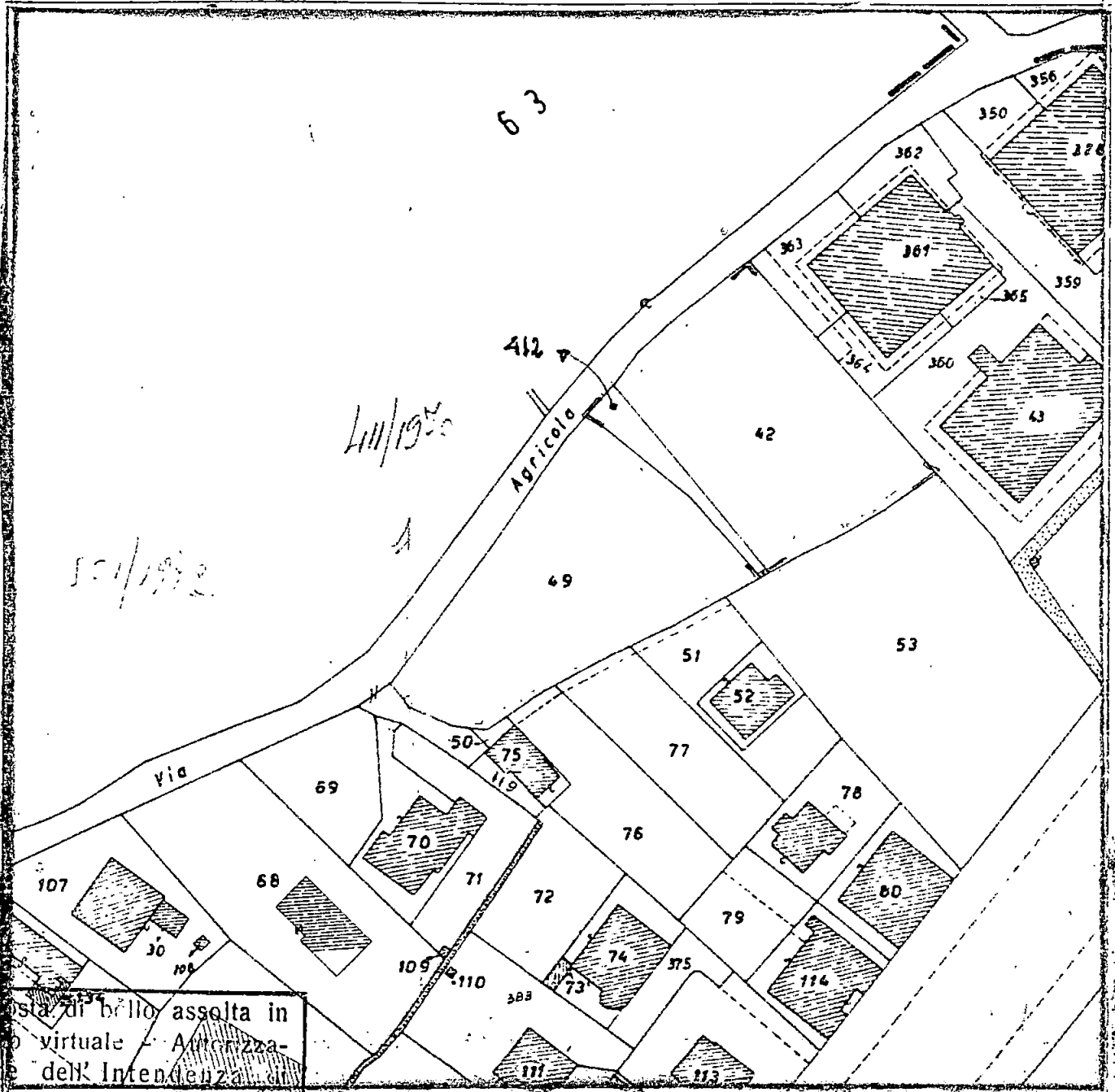
UFFICIO TECNICO ERARIALE

SEZIONE AUTONOMA

MASSA CARRARA

COMUNE DI CARRARA SEZ.

B



Imposta di bollo assolta in
modo virtuale - Autorizza-
zione dell'Intendenza di
Finanza di Massa Carrara
N.° 9194/2° del 12/12/1977

FOLGIO N. 64..... SCALA 1: 1000.....

II COMPILATORE

N. 26023 - mod. 8

Diritto di ricerca L. 600

Diritto fisso L. 1300

Particelle, Ha.,
Cofinanti, etc. N. a L. 200

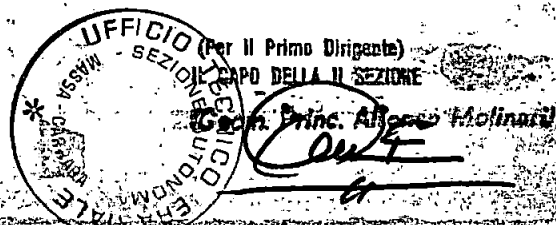
TOTALE L. 2100

Del presente estratto di mappa che si compone di n. 1 schede, si autenticano i mappali

N. 42-49

..... e si rilascia a richiesta del
Sig. GEOM. ZACCA ENR per gli usi consentiti dalla Legge

Massa, 31 LUG. 1980



NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

(R. Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652)

SEGNALAZIONE DI NUOVA COSTRUZIONE

(Circolare del Ministero delle Finanze n. 192 dell'8 agosto 1940)

DA RIEMPIRSI A CURA DELL'INTERESSATO

COMUNE di CARRARA PROV. di MS
Località Fossola
Via Agricola
Ditta proprietaria Larioni Giuseppe n. 10-1-1924
Iardella Floria " " 8-2-1933
Larioni Marina " " 23-11-1960
" Tiziana " " 27-9-1962
" Nicola " " 25-7-1966
Domicilio Via Prave n. 1
Genere della costruzione economica
Destinazione abitazione
Data 6-3-1980
FIRMA DEL DICHIARANTE
Larioni Marina
Qualità del dichiarante (1) confermatore

(1) Proprietario; Rappresentante dell'ente morale, del minore o incapace; Presidente della Società; Amministratore, ecc.

RISERVATO ALL'UFFICIO COMUNALE

Con provvedimento del Sindaco di
in data è stata rilasciata licenza di esecuzione delle opere edilizie di
cui alla presente segnalazione, fissando i seguenti termini:

Per l'inizio delle opere
Per l'ultimazione delle opere



IL SEGRETARIO COMUNALE

Allegato n. a nota Mod. 40 (Catasto E. U.) n. del

ESTRATTO DEL R. DECRETO LEGGE 13 APRILE 1939, N. 652

Art. 3. — L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

- a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;
- b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;
- c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;
- d) per le società estere, da chi le rappresenta nel a Repubblica.

Per le associazioni, per i condomini, e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte della associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.

Art. 4. — Si considerano come immobili urbani i fabbricati e le costruzioni stabili di qualunque materiale costituite, diversi dai fabbricati rurali.

Sono considerati come costruzioni stabili anche gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo

Art. 17. — Il Nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente in modo continuo ed anche con verificazioni periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun comune o porzione di comune, le mutazioni che avvengono:

- a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni, nonchè alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;
- b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe.

Le tariffe possono essere rivedute in sede di verifica periodica ed anche in dipendenza di circostanze di carattere generale o locale nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, salvo quanto è disposto nel successivo art. 25.

Art. 20. — *Le persone e gli enti di cui all'art. 3 sono obbligati a denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi con regolamento, le variazioni nello stato di possesso dei rispettivi immobili, che comunque implicano mutazioni ai sensi dell'art. 17.*

Art. 28. — *I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione nuova di cui al precedente art. 4, devono essere dichiarati all'Ufficio tecnico erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sono divenuti abitabili e servibili all'uso a cui sono destinati, ancorchè esenti, temporaneamente o permanentemente dai tributi immobiliari ovvero soggetti ad imposta mobiliare.*

Debbono del pari essere dichiarati, entro lo stesso termine, i fabbricati che passano dalla categoria degli esenti a quella dei soggetti dell'imposta.

ESTRATTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELLE FINANZE N. 192 DELL'8 AGOSTO 1940

1. — Le Autorità comunali dovranno richiedere, da coloro i quali presentano istanza per l'approvazione dei progetti di nuove costruzioni e per l'autorizzazione alla esecuzione dei lavori, che, agli altri documenti normalmente richiesti, uniscano un *Foglio di segnalazione mod. 39* (Catasto E. U.).

6. — Le disposizioni di cui alla presente circolare devono essere applicate a partire dal 1° ottobre 1940.



COMUNE DI CARRARA

8380/796

Prot. N. Alleg. N.

Risposta a N.

Carrara, 14 Aprile 81

del

OGGETTO: Trasmissione progetto.-

ALLA COMMISSIONE INTERCOMUNALE
BENI AMBIENTALI
ZONA N°2
Via Democrazia

M A S S A

Per il parere di competenza, si trasmette il
progetto del Sig. Larioni Giuseppe ed altri
residente in Fossola Via Piave
n° 1 per i lavori di costruz. fabbricato "B"
a Fossola Via Agricola

il quale è stato approvato dalla Commissione Edilizia Comunale in data 10/4/81 verb. n° 12.

Il progetto ricade in area classificata dal PRGC "Zona Paesistica A".

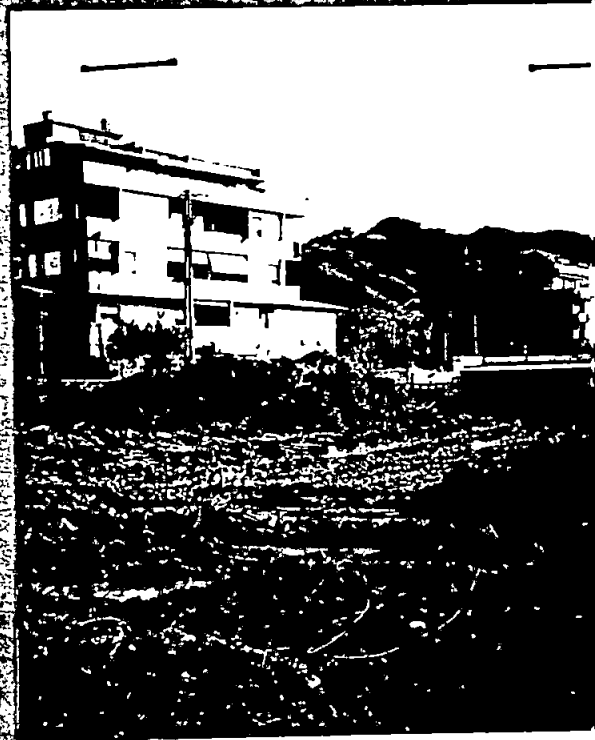
la cui normativa è contemplata all'art. 14
delle Norme Tecniche di Attuazione.-

IL SINDACO



LA RIONA (C)

STADIO





A. M. I. A.

Azienda Municipalizzata Igiene Urbane e Acquedotto

PROT. N. 2617

CARRARA-AVENZA, 11 15/12/1981
Via G. Pietro, 2 - Telef. 57.551

OGGETTO:

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Per il rilascio della concessione edilizia relativa alla
costruzione di fabbricati di civile abitazione
da erigersi nel Comune di Carrara in località STADIO
Via Agricola nell'ambito de map
pal. n. 49 Sez.
Foglio 64 richiesta dal Sig. LARIONI GIUSEPPE
residente in
Via n°

si dichiara :

che la zona interessata è attualmente alimentata da una tubazione
del $\varnothing$ 30 mm che è insufficiente ad approvvigionare il citato
fabbricato per cui si deve prevedere una estensione di rete idrica.
del $\varnothing$ mm 80 per circa 200 metri a partire dal Viale XX Settembre
con una spesa presunta di L. 92000.000 (nove milioni) .

A. M. I. A.
IL DIRETTORE F.F.

[Signature]

Società Italiana per il Gas

89.765.031.000

PER AZIONI CON CAPITALE SOCIALE DI L. 49.882.666.000 INT. VERSATO - SEDE LEGALE E DOMICILIO FISCALE IN TORINO VIA XX SETTEMBRE 41
ISCRIZIONE REGISTRO IMPRESE TORINO N. 52/1883 - CODICE FISCALE N. 00489490011



DIREZIONE: TORINO

ZONA ITALIA CENTRALE

SEDE: C.so Reg. Margherita 46 - C.A.P. 10153 TORINO - Tel. (011) 23951
C.C.I.A.A.: 1002 Torino

RIFERIMENTI DA CITARE NELLA RISPOSTA

TON/at prot. n° 3586

Egr. Sig.
LARIONI GIUSEPPE
CARRARA

CARRARA 14.12.1981

OGGETTO: Urbanizzazione primaria gas.

Con riferimento alla delibera del C.C. n° 35 del 6 settembre 1972 ed alla Vs. richiesta di lettera liberatoria del 11.12.1981 per il progetto di costruzione di un fabbricato di civile abitazione da erigersi in CARRARA - Via Agricola, contraddistinto in catasto al mappale/i 49 del foglio 64, composto da n° 2 alloggi, si conferma che non esiste la rete di distribuzione del gas.

Distinti saluti.

SOCIETÀ ITALIANA PER IL GAS
ZONA ITALIA CENTRALE
Il Responsabile Settore Toscana

(p.i. O. Meneghetti)

Allegati

ASCOLI PICENO - Via S. Pietro in Castello 3/5 - C.A.P. 63100 - C.C.I.A.A. 13320 AP - Tel. (0736) 50244
CARRARA - Via Elisa 6 - C.A.P. 54033 - C.C.I.A.A. 4716 Carrara - Tel. (0585) 71751
CIVITAVECCHIA - Via Gasometro 33 - C.A.P. 00053 - C.C.I.A.A. 89201 ROMA - Tel. (0766) 23066
FAENZA - Via Antonio Laghi 67 - C.A.P. 48018 - C.C.I.A.A. 13952 RA - Tel. (0546) 21101
FIORENZUOLA D'ARDA - Viale Cairoli 4 - C.A.P. 29017 - C.C.I.A.A. 25519 PC - Tel. (0523) 982294
FORMIA - GAETA - Lungomare Belvedere Conca - Gaeta - C.A.P. 04024 - C.C.I.A.A. 43119 LT - Tel. (0771) 470139
MONTECATINI - Via U. Bossi 34 - C.A.P. 51016 - C.C.I.A.A. 15159 PT - Tel. (0572) 70132
SARZANA - Viale XXI Luglio 1/A - C.A.P. 19038 - C.C.I.A.A. 51126 SP - 4716 Carrara - Tel. (0187) 61674
SONDRIO - Piazzale Bertacchi 48 - C.A.P. 23100 - C.C.I.A.A. 25491 SO - Tel. (0342) 213201
VECCHIANO - Via Bandecca 10 - C.A.P. 56019 - C.C.I.A.A. 54724 PI - 15159 PT - Tel. (050) 868072
VILLAFRANCA IN LUN. - Via Monsignor Razzoli 41 - C.A.P. 54028 - C.C.I.A.A. 4716 Carrara - 51126 SP - Tel. (0187) 493183

*Ente Nazionale
per l'Energia Elettrica
(Enel)*

Compartimento di Firenze

Distretto della Toscana

Zona di Massa Carrara

54100 MASSA, ...21 Dicembre 1981.....

VIA CAVOUR, 23

Egr. Sig.

DANI Arch. Attilio

Via Erevan, 15

54033 CARRARA

PROT. N.310/0 T/CA....

OGGETTO: Dichiarazione ENEL per
rilascio Licenza Edilizia

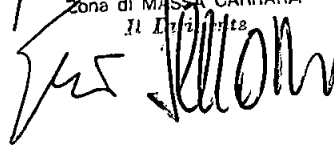
e p.c. Spett.le
Comune di Carrara
Ufficio Licenze Edilizie
54033 - C A R R A R A

Con riferimento alla Sua lettera del 11.12.1981
riguardante la richiesta di Licenza Edilizia inoltrata al Comune
di Carrara per la costruzione di un fabbricato di civile
abitazione di proprietà del sig. Larioni Giuseppe da erigersi
in località Stadio Via Agricola sul terreno distinto in catasto
al mappale 49 foglio 64

diamo il nostro benestare, per quanto di competenza dell'ENEL, al
solo fine dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria.

Distinti saluti.

ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA (ENEL)
COMPARTIMENTO DI FIRENZE
DISTRETTO DELLA TOSCANA
Zona di MASSA CARRARA
Il 11/12/81



Re/var/RPP

AL COMUNE DI CARRARA

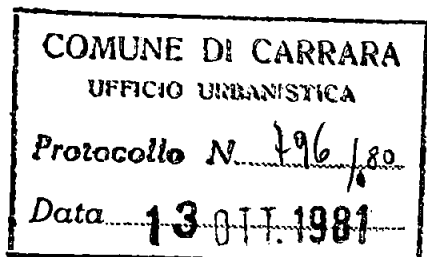
UFFICIO URBANISTICA

PROGETTO DI : Costura bell. av. Olivera
di proprietà: BRONDI - LORIONI
sito in : Fonde
via : v. c. Sp. de
map. n° 49 foglio n° 64

Il sottoscritto Prof. Dem. Ottolenghi nella quali-
tà di progettista delle opere di cui alla presente richiesta,
presa conoscenza della circolare n°4 del 5/2/60 della Direzio-
ne Generale dei Servizi Antincendi e della nota n°1038 del Co-
mando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Massa-Carrara,
dichiara sotto la propria responsabilità che il progetto ri-
guarda edificio per il quale a mente della circolare predetta
non è imposto l'obbligo di sottoporre gli elaborati tecnici
all'esame del locale Comando Vigili del Fuoco in quanto:
NON RIENTRANTE NEI CASI RICHIESTI.

Carrara, li 13 OTT. 1981

il Progettista





COMUNE DI CARRARA
COMUNE DI CARRARA
Protocollo N. 3646
Data 8/11/1981

Carrara, li

N. 25881 di Prot.

8/11/1981

Sub. Veniano
Della Bruna
8/11/81
Gia fatta
le fotocopie
7 OTT. 1981

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale

Seduta del 30 Settembre 1981

Atto N. 1521

OGGETTO: Concessione nulla osta ai sensi della legge 1497/1939.

Visto per l'assunzione dell'impegno
della spesa al cap.
del bilancio

Il Ragioniere Capo

La pubblicazione per 15 giorni
a termine dell'articolo 3 della
legge 9 giugno 1947 n. 530 ha
avuto inizio il

Il Segretario Generale
F.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deli-
berazione è stata pubblicata al-
l'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono perve-
nuti a questo Ufficio opposizioni
o reclami.

Carrara, li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N.

Seduta del

Decisione N.

Massa, li

L'anno millenovecentoottant. uno (1981) il mese
di Settembre il giorno trenta
in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|---|---------------------------|---|---------------------|
| 1 | <u>Costa Alessandro</u> | - | Presidente |
| 2 | <u>Carliar Romano</u> | - | Assessore effettivo |
| 3 | <u>Vatteroni Italo</u> | - | » » |
| 4 | <u>Donenichini Sergio</u> | - | » » |
| 5 | <u>Del Faso Michele</u> | - | » » |
| 6 | | - | » » |
| 7 | | - | » » |
| 8 | <u>Bordignon Braccio</u> | - | Assessore supplente |
| 9 | | - | » » |

Assiste il Segretario Generale Lenzetti F.to

Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argo-
menti posti all'ordine del giorno.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Visto l'art. 62 del DPR n. 616 del 1977 con la quale veniva delegata alle Regioni a statuto ordinario tutte le funzioni concernenti l'individuazione delle Bellezze Naturali, la loro tutela e le relative sanzioni;

Visto l'art. 2 della legge regionale n. 52 del 2.11.1979 con la quale si sub-delegano ai Comuni le funzioni amministrative concernenti la legge n. 1497 del 29.6.1939;

Visto l'art. 4 della citata legge regionale n. 52 con la quale si stabilisce che gli atti di cui alle citate funzioni nell'art. 2 dovranno essere adottati in ogni Comune previo parere della Commissione per i beni ambientali nei casi in cui sia necessaria concessione edilizia di cui alla legge 27.1.1977 n. 10 e delle autorizzazioni di cui alla legge 5.6.79 n. 457;

Sentito il parere favorevole della Commissione per i beni ambientali istituita presso la Associazione Intercomunale n. 2 espresso in merito a progetti presentati da privati cittadini;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

D E L I B E R A

- di autorizzare ai sensi della legge n. 1497 del 29.6.1939 i lavori di cui al seguente elenco comprendente n. 3 interventi:

NOTE	LOCALITA'	TIPO INTERV.	PARERE CIRA
1) Ceriani Bogazzi Arcolina	Marina di C. Via Cairoli- Mazzini	Modifiche fabbr.	Favorevole
2) Larioni Vivaldo ←	Fossola Via Agricola	Costruz. fabbr. A	Favorevole
3) Larioni Giuseppe	Fossola Via Agricola	Costruz. fabbr. B	favorevole

- di pubblicare all'Albo Pretorio il presente provvedimento con l'elenco ed esso connesso delle opere autorizzate e con relative precisazioni in posto;

- di dare in pratica esecuzione all'istituzione cooperativa di cui al punto 1°.

Letto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

IL SINDACO: Costa

L'ASSESSORE ANZIANO: Gaffez

IL V. SEGRETARIO GENERALE

(Lenzetti Dr. Riccardo)



COMUNE DI CARRARA

UFFICIO TECNICO

Mod. 7-bis

LEGGE 28 gennaio 1977, n. 10.
Determinazione del costo di costruzione.

PROSPETTO
(art. 11)

TABELLA 1 - Incremento per superficie utile abitabile (art. 5)

Classi di superficie (mq)	Alloggi (n)	Superficie utile abitabile (mq)	Rapporto rispetto al totale Su	% Incremento (Art. 5)	% Incremento per classi di superficie
(1)	(2)	(3)	(4) = (3) : Su	(5)	(6) = (4) x (5)
≤ 95	1	65,89	0,35	0	0
> 95 → 110				5	
> 110 → 130	1	122,08	0,65	15	9,75
> 130 → 160				30	
> 160				50	
		Su 187,97	SOMMA → i ₁ 9,75		

TABELLA 2 - Superfici per servizi e accessori relativi alla parte residenziale (art. 2)

DESTINAZIONI	Superficie netta di servizi e accessori (mq)
(7)	(8)
a Cantinole, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze	184,82 83,00
b Autorimesse ☐ singole ☐ collettive	
c Androni d'ingresso e porticati liberi	36,88
d Logge e balconi	11,68 + 25,35 = 37,03
Snr 364,50	

TABELLA 3 - Incremento per servizi ed accessori relativi alla parte residenziale (art. 6)

Intervalli di variabilità del rapporto percentuale $\frac{Snr}{Su} \times 100$	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(9)	(10)	(11)
≤ 50	☐	0
> 50 → 75	☒	10
> 75 → 100	☐	20
> 100	☒	30

$\frac{Snr}{Su} \times 100 = \frac{364,50}{187,97} \times 100 = 193,92\%$

i₂ 30

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(17)	(18)	(19)
1 Su (art. 3)	Superficie utile abitabile	187,97
2 Snr (art. 2)	Superficie netta non residenziale	364,50
3 60% Snr	Superficie raggugliata	218,70
4 = 1+3	Superficie complessiva	406,67

SUPERFICI PER ATTIVITÀ TURISTICHE COMMERCIALI E DIREZIONALI E RELATIVI ACCESSORI

Sigla	Denominazione	Superficie (mq)
(20)	(21)	(22)
1 Su (art. 9)	Superficie netta non residenziale	/
2 Sa (art. 9)	Superficie accessori	/
3 60% Sa	Superficie raggugliata	/
4 = 1+3	Superficie totale non residenziale	/

TABELLA 4 - Incremento per particolari caratteristiche (art. 7)

Numero di caratteristiche	Ipotesi che ricorre	% Incremento
(12)	(13)	(14)
0	☒	0
1	☐	10
2	☐	20
3	☐	30
4	☐	40
5	☐	50

i₃ 0

TOTALE INCREMENTI
 $i = i_1 + i_2 + i_3$

39,75

Classe edificio	% Maggiorazione
(15)	(16)
III	35

A - Costo massimo a mq dell'edilizia agevolata = 171000 L/mq

B - Costo a mq di costruzione pari all'85% di A = 145350 L/mq

C - Costo a mq di costruzione maggiorato $B \times (1 + \frac{M}{100})$ = 196222,5 L/mq

D - Costo di costruzione dell'edificio $(Sc + St) \times C$ = 77797804 L

Li

Importo da pagare L.

Il Sindaco

L'Ingegnere Comunale

CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI
CUI ALLA LEGGE 28 GENNAIO 1977 N. 10 (1)

Il giorno _____ del mese di _____
_____ dell'anno _____
in _____
_____ tra _____

Il Signor _____ nato a _____
il _____, residente a _____
_____ via _____ n _____

e il Signor _____
nato a _____ il _____
il quale interviene nella sua qualità di Sindaco
pro tempore del Comune di Carrara, in esecuzione
delle delibera consiliare n° _____ del _____
_____ (allegato _____)

Premesso che il Signor _____
(la soc. per la quale il componente Sig. _____
_____ agisce)

Ha presentato in data 7/3/80 con prot
n° 8580/436 al Sindaco del comune di Carrara
istanza per ottenere la concessione a realizzare
un intervento di edilizia abitativa ai sensi della
legge 28 gennaio 1977 n° 10.

1) Da redigere per atto pubblico o scrittura privata
autenticata

Ha dichiarato con l'istanza presentata in data

22/10/1981

con prot. n° 27475/3933

di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita
e canoni di locazione determinati ai sensi della con-
venzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dello
art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n° 10.

Visto l'atto di concessione rilasciato dal Sindaco
del Comune di Carrara in data 5/2/82 nel
quale fra l'altro :

viene CONCESSO al Sig. _____

(che d'ora in avanti nel presente atto, viene nomi-
nato " concessionario ") .

di edificare n° 1 e s. fabbricati per comples-
sivi n° 2 di alloggi;

(oppure)

di realizzare interventi di restauro o risanamento
o ristrutturazione o ampliamento dell' edificio esi-
stente situato in _____

viene DETERMINATA la quota di contributo commis-
urato al costo di costruzione in £ 7.972.780

viene DETERMINATA la quota di contributo commis-
urata all'incidenza delle spese di urbanizzazione in
£ 10.186.000

Vista la DOCUMENTAZIONE allegata alla presente con-
venzione comprendente :

1) delibera del _____ n° _____

del Consiglio comunale che autorizza il Sindaco a stipulare la seguente convenzione;

2) Planimetria catastale

3^a) Copia della concessione ad edificare e relativi allegati

4) Capitolato relativo alle caratteristiche costruttive e di finitura;

5) Progetto di massima dell'opera

Tutto ciò premesso, considerato e descritto e da valere come parte integrante del presente atto le parti come sopra specificate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il concessionario si impegna ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione nella misura determinata dalla presente convenzione, a realizzare gli interventi di edilizia abitativa di cui alla concessione consistenti in :

— realizzazione di n° 1 edifici/o, comprendenti /o n° 2 alloggi, per mq. 181,92 di superficie utile delle residenze.

(oppure) — interventi di edilizia abitativa convenzionata su edifici esistenti per restauro risanamento conservativo e ristrutturazione, che comportino aumento delle

superfici utili di calpestio e/o ampliamento della
volumetria e/o mutamento della destinazione d'uso
con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni,
modalità e termini di cui ai successivi articoli (2)
Il comune di Carrara, a fronte degli obblighi assunti
dal concessionario con la presente convenzione, lo
esonera dalla corresponsione della quota di contri-
buto afferente alla concessione ad edificare di cui
all' art 6 della legge 28 gennaio 1977 n 10, determi-
nata ai sensi delle disposizioni vigenti.

(2) Occorre specificare inoltre gli estremi dell'im-
mobile o degli immobili a cui la convenzione si rife-
risce ai fini della trascrizione .

Art. 2

CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE (3)

Le caratteristiche tipologiche, sono quelle risultan-
ti dal progetto allegato, ammissibili a convenzione in
quanto ricomprese nei limiti fissati al punto 2 della
delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 260
del 23 Maggio 1978

3) Articolo da sopprimere in caso di convenzione avente
per oggetto gli interventi di edilizia abitativa di
cui al punto 9 della delibera del Consiglio regionale
della Toscana n. 260 del 23 maggio 1978

Le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai pavimenti degli alloggi e servizi, alle pareti, agli infissi interni ed esterni, agli impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento, alle caratteristiche di isolamento termo-acustiche sono quelle risultanti dal capitolato allegato alla presente convenzione.

Eventuali varianti interne, che devono essere autorizzate dal Comune, e che comunque non debbono riguardare la classe di finitura degli alloggi, non modificano il costo di costruzione fissato in convenzione.

Art. 4

Vigilanza sulle costruzioni convenzionate

Entro 60 giorni dall'ultimazione dei tutti i lavori comunicata dal concessionario il Comune accerta l'assolvimento da parte del concessionario di tutti gli oneri previsti nella convenzione.

En corso d'opera il Comune può sempre verificare la corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

Il concessionario deve richiedere la verifica del Comune di cui al precedente comma nelle seguenti fasi:

- 1) tracciamento ed esecuzione delle fondazioni;
- 2) solaio di copertura,

nonchè tutti gli adempimenti di cui non sia possibile la verifica a lavori ultimati. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta del concessionario la verifica si intende effettuata favorevolmente.

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 nel caso in cui venga altrimenti accertata la non corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

Art. 5

Determinazione del prezzo massimo di cessione complessiva

Il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le
unità immobiliari convenzionate è costituito, ai sensi
dell' art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n.10 e del
provvedimento del Consiglio regionale della Toscana
n 260 del 23 maggio 78 e della deliberazione del
Consiglio comunale n 355 del 17 ottobre 1978 -

a) costo dell'area edificataoria , per l'importo di

al mg. 1000

corrispondente al 14 % del costo di costruzione

come definito ai sensi dell'art. 6 della L. 28-gennaio
1977 n 10; tale importo risulta ammissibile al conven=

zionamento in quanto non superiore all'incidenza massima del costo dell'area sul costo di costruzione determinate dalla tabella n° 1 allegata alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana n. 260 del 23 maggio 1978

(oppure)	costo dell'area edificatoria dell'importo di £.
	pari al

valore deBinito in occasione del trasferimento di
= proprietà avvenuto il _____ di cui, all'atto
ai fini della determinazione

dei relativi oneri fiscali (4) :

(4) alternativa valida fino al 30 gennaio 1987 ai sensi dell'art. 8, 3° comma, della legge 28 gennaio 1977 n° 10.

b) costo di costruzione stabilito di intesa fra le

parti in base al capitolato e in relazione alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di finitura indicate in questo e nella convenzione, in f. 96.458.400

... Nel caso di interventi di

edilizia abitativa convenzionata di cui al punto n°

della deliberazione del Consiglio regionale della

Toscana n° 260 del 23 maggio 1978 il costo di

costruzione è costituito dalla somma del valore di

mercato dell'esistente prima dell'intervento, sti-

mato dal Comune, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale,

e dal costo dell'intervento, individuato dal comune

ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 6 della legge

28 gennaio 1977, n° 10;

c) costo delle opere di urbanizzazione, determinato

in misura pari a quello stabilito per il rilascio

della concessione a edificare;

d) spese generali comprensive delle voci di cui alla

Tabella n° 2 allegata alla deliberazione del Consi-

glio regionale della Toscana n° 260 del 23 mag-

gio 1978 determinate dal Consiglio comunale in misura

non superiore a quella derivante dalla applicazione
dei parametri di cui alla citata tabella n° 2.

Art. 6

Prezzo di cessione de singoli alloggi

Il prezzo massimo complessivo relativo a tutte le
unità immobiliari convenzionate determinato ai sensi
del precedente articolo, in £. 133.249.436

è riferito alla superficie utile complessiva di tali
unità immobiliari, costituita:

a) per gli alloggi, dalla superficie utile abitabile
misurata ai sensi dell' art. 7 del D. M. 3.10.1975
(Determinazione del costo massimo al metroquadrato
di cui al terzo comma dell' art. 8 della legge 1 no=
vembre 1965 n 1179, recante norme per l'incentivazione
dell'attività edilizia);

b) per le pertinenze non residenziali e non comuni,
dal 60% della superficie netta complessiva delle stes=
se; per un totale di mq. 106, 67

Il prezzo massimo "medio" di cessione delle unità

immobiliari di cui alla presente convenzione è di
£. 708.886, 72 al mq. di superficie

utile abitabile, determinato dividendo il prezzo mas=
simo complessivo di cessione di tutte le unità immo=
biliari convenzionate così come risultano definite

dal precedente articolo per il totale di mq. 187,97
di superficie utile abitabile delle unità immobiliari
stesse.

Il concessionario si impegna, entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a sottoporre alla verifica del Comune la tabella millesimale per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari; in riferimento alle relative caratteristiche posizionali, prezzi la cui media ponderata con le superfici abitabili della unità immobiliare a cui si riferiscono, deve corrispondere al valore acquisito indicato dal precedente comma.

Art. 7

Revisione del prezzo di cessione delle unità immobiliari

Il prezzo massimo di cessione di cui al precedente articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente dal mese successivo a quello di stipulazione della convenzione alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando al prezzo iniziale di convenzione il seguente coefficiente moltiplicativo

$$P_{\text{finale}} = P_i \left(1 + 0,50 \times \frac{I_f - I_i}{I_i} \right)$$

dove: I_f = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di ultimazione dei

lavori . . .

I_i = lo stesso indice alla data di stipula della convenzione.

Successivamente a tale data, per il periodo di validità della convenzione, i prezzi di cessione possono essere rivalutati a scadenza biennale in relazione alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo l'ultimazione dei lavori, previa applicazione al costo, di un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione della costruzione dell'immobile stabilito nel modo seguente:

a) 1% annuo per i successivi quindici anni;

b) 0,50 % per gli anni ulteriori.

se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o restauro dell'immobile, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali lavori comunque acceritato.

La revisione non si applica sulla somma già versata.

Ove le costruzioni di cui alla presente convenzione beneficino di contributi pubblici a fondo perduto, erogati in unica soluzione, il prezzo massimo di cessione sarà ridotto dell'intero ammontare di tali contributi.

Ove le costruzioni beneficino di contributi pubblici erogati in annualità la rivalutazione del prezzo massimo iniziale, deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente fra tale prezzo ed il valore "attuale" delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate.

Il valore attuale viene determinato alla data di stipula della presente convenzione utilizzando il tasso corrispondente al costo complessivo della relativa operazione di mutuo.

Ove i benefici di cui ai commi precedenti venissero accordati ad un acquirente successivo al primo, ai successivi trasferimenti di alloggi si applicano le decurtazioni previste nei commi stessi.

Art. 8

Criteri per la determinazione e la revisione periodica dei canoni di locazione

Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e delle relative pertinenze è determinato ai sensi e secondo le modalità previste dalla

legge 27 luglio 1978 n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Il canone annuo di locazione è determinato in applicazione del presente articolo, può essere revisionato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978 n. 392 " Disciplina delle locazioni di immobili urbani "

Art. 9

Trasferimento della concessione

Nel caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa del concessionario prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il titolo che consente il trasferimento della concessione deve essere presentato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale il subentrante nella concessione si impegna al rispetto integrale di tutte le sue clausole.

Il Comune provvede a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo rilasciata dal concessionario subentrante, con le modalità di cui al successivo art. 12.

Art. 10

Trasformazione o locazione degli alloggi convenzionati

In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.

Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art. 1341 del Cod. Civile.

Art. 11

Durata della convenzione

La durata di validità della presente convenzione è determinata in anni 25.

Il concessionario può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori.

In caso di annullamento o decadenza della concessione la presente convenzione è risolta di diritto.

Art. 12

Trascrizione della convenzione

La convenzione, con le eventuali integrazioni o modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari a cura del comune e a spese del concessionario.

Art. 13

Spese della convenzione

Le spese della convenzione e sua registrazione sono a carico del concessionario.

Art. 14

Sanzioni contrattuali a carico del concessionario

inadempiente.

In caso di violazione delle clausole della presente convenzione relativa ai prezzi di cessione e locazione degli alloggi il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari, fermi restando gli obblighi sottoscritti nella convenzione, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al contributo di cui all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 con gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto di cui all'art.

35, primo comma DPR 16 luglio 1962, n. 1063 e decorrenti dal sessantunesimo giorno successivo all'ultimazione dei lavori fino alla data dell'effettivo

pagamento, in proporzione degli alloggi ceduti o locati in difformità dei patti convenzionali.

Il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono altresì tenuti al pagamento di una penale non superiore al doppio della somma di cui al primo comma. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e dagli art. 8, ultimo comma, 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nel caso di inosservanza anche parziale, delle caratteristiche costruttive influenti sulla determinazione del prezzo di cessione

, il Comune può, a sua discrezione, imporre il rispetto delle prescrizioni previste nel capitolato oppure l'adeguamento del prezzo

fissati in convenzione.

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del prezzo di cessione fissati in convenzione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione fissato in convenzione e il nuovo prezzo adeguato ai sensi del comma precedente.

Per la risoluzione di ogni controversia inerente e
conseguente alla presente convenzione, fatte salve le
diverse ed inderogabili disposizioni di legge, entran-
be le parti ricorreranno all'arbitrato ai sensi de-
gli artt. 806 e segg. del Codice di procedura civile.

I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune; uno dal
concessionario, suoi aventi causa o successivi proprie-
tari; il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza
di accordo, dal presidente del Tribunale nella cui
circoscrizione rientra il Comune. (5)

(5) I due ultimi comma devono essere approvati speci-
ficatamente a norma dell'art. 1341 Cod. Civile.

LRN NCL 66L25 BR32I

NUMERO DI CODICE FISCALE

LARIONI

COGNOME DI NASCITA

NICOLA

M

DI NOME

SESSO

CARRARA

COMUNE DI STATO ESTERO DI NASCITA

MASSA CARRARA

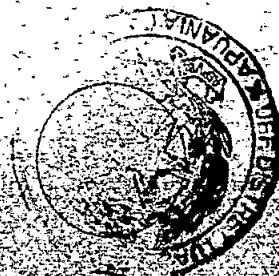
25.07.66

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CARRARA



DATA 08 AGOSTO 1980

IL DIRETTORE (TITOLARE)

[Handwritten signature]

RDL FLR 33848 B332Y

NUMERO DI CODICE FISCALE

IARDELLA

COGNOME DI NASCITA

FLORIA

F

NOME

SESSO

CARRARA

COMUNE O STATO (ESTERO) DI NASCITA

MASSA CARRARA

08.02.33

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI

CARRARA



DATA 27 MAGGIO 1980

IL DIRETTORE TITOLARE
(Dr. A. Pugliesi)

IL FUNZIONARIO

LRN MRN 60861 8832F

NUMERO DI CODICE FISCALE

LARIONI

COGNOME DI NASCITA

MARINA

F

PRIME

SESSO

CARRARA

COMUNE LO STATO ESTERO DI NASCITA

MASSA CARRARA

21.11.60

PROVINCIA DI NASCITA

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
CARRARA



DATA 08 AGOSTO 1980

IL DIRETTORE TITOLARE

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

LAN TZN 62P67 B832L

NUMERO DI CODICE FISCALE

LARIONI

COGNOME DI NASCITA

TIZIANA

F

NOME

SESSO

CARRARA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

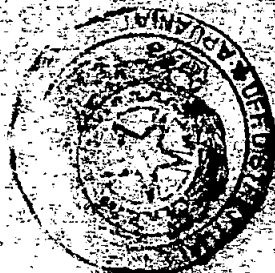
MASSA CARRARA

PROVINCIA DI NASCITA

27.09.62

DATA DI NASCITA

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI
CARRARA



DATA 08 AGOSTO 1980

IL DIRETTORE TITOLARE

(L. A. Pugliesi)

IL FUNZIONARIO



MINISTERO DELLE FINANZE
CENTRO NAZIONALE DI ELABORAZIONE DEI DATI
PER L'ANAGRAFE TRIBUTARIA

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE

LARIONI

SIG.

COGNOME

GIUSEPPE

NOME

CARRARA

IN

COMUNE ITALIANO O STATO ESTERO

M

SESSO

10 01 24

IL

GIORNO MESE ANNO

E' STATO ATTRIBUITO IL SEGUENTE NUMERO DI CODICE FISCALE

LRN GPP 24A10 B8328

ROMA 18 MARZO 1974

IL DIRETTORE DEL CENTRO

(DOTT. F. ALBAMONTE)



ATTENZIONE: LEGGERE LE AVVERTENZE A TERGO

ATTESTAZIONE DI ACCREDITAMENTO

sul C/C N. 153007 231.000

B.N.L. - CESPE C/CNPAIA - 00100 ROMA
CONTRIBUTI INDIRETTI

Lire "Duecentotrentunomila"

SPAZIO RISERVATO AI CORRENTISTI POSTALI

TITOLARE c/c n.

eseguito da Larion Giuseppe
via Piave

CAP 54033 località Carrara

A C/C POSTALI

addi

CARRARA SUCC. II

Bollo lineare dell'Ufficio accettante

685

26 FEB 83

UFFICIALE POSTALE

Bollo a data

N. del bollettario ch

data progress.

Causale del versamento: art. 24 legge n. 179/1958

Descrizione opera	1° TIPO-	2° TIPO	3° TIPO
CODICE	ABI		
CUBATURA (mc)	1002		
SUPERFICIE ALTEZZA			
COSTO			
Comune in cui è ubicata l'opera		Codice Comune	
Carrere		54033 CAD	
Progettista	Ente intestatario/Ubicazione (via ecc.)		
Dani. Att. Lio			
Pubblico	Atto di autorizzazione	Numero	Data
	Codice	100	1/2/81

Calcolo delle superfici relative alla richiesta di Concessione Edilizia

(Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - D.M. 10 maggio 1977 - G.U. del 31 maggio 1977, n. 146)

RICHIEDENTE LA CONCESSIONE EDILIZIA

Residente in Via N.....

PROGETTISTA

Residente in Via N.....

OPERA DA REALIZZARE

.....

Snr = Superficie non abitabile

Su = Superficie abitabile

Superficie S n r	PIANO SCANTINATO ALLOGGIO N.	Superficie S u	
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
39,22	CARAGE	5,30 x 7,40	
35,00	TAVERNA	7,00 x 5,00	
3,30		1,10 x 3,00	
25,53	CANTINA	3,30 x 6,90	
19,32	CANTINA	4,20 x 4,60	
22,08		4,60 x 4,80	
4,08	CANTINA	2,40 x 1,70	
2,63	W.C.	2,10 x 1,25	
12,60	DISIMPEGNO	4,10 x 3,00	
24,06	l	5,40 x 3,90	
S n r			S u
184,82	SOMMA	SOMMA	

PIANO SOFFITTA ALLOGGIO N. /			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
19,00	SOFFITTA	5,00 x 3,80	
18,62	GIACO BIMBI	5,10 x 3,65	
19,24	SOFFITTA	4,20 x 4,60	
19,98	TERRAZZA	5,20 x 3,65	
4,44	RIP.	0,90 x 1,60	
1,92	DIS.	1,10 x 1,60	
1,80	DIS.	1,00 x 1,80	
1,50	DIS.	1,20 x 1,50	
83,00	SOMMA	SOMMA	
267,82	TOTALE A RIPORTARE		

PIANO TERZA ALLOGGIO N. 1			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	SOLLAIO	700 x 500	35,00
	CUCINA	700 x 1,20 3,60 x 6,90	3,60 24,84
	PIANCO	4,60 x 4,20	19,32
	II	2,30 x 1,60 1,50 x 1,10 3,10 x 1,80	3,68 1,65 5,58
	INGRESSO	4,70 x 3,00	14,10
	W.C.	1,10 x 2,20	2,42
27,03	PORTICO	5,30 x 5,10	
5,00	PORTICO	2,00 x 2,50	
4,05	PORTICO	2,90 x 4,50	
V Snr			V Su
36,08	SOMMA	SOMMA	96,09

PIANO PRIMO ALLOGGIO N. 1			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	CAMERA	0,50 x 1,30 4,40 x 3,45 1,80	1,72 15,18
	PIA.	4,70 x 3,00 1,20 x 1,50	14,10 1,80
	DIS.	2,10 x 1,10	2,31
	W.C.	1,50 x 3,55	5,33
5,46	TERRANZO	3,90 x 1,40	
4,86	TERRANZO	1,80 x 2,20	
1,36		1,70 x 0,80	
V Snr			V Su
11,68	SOMMA	SOMMA	25,99

PIANO PRIMO ALLOGGIO N. 2			
Superficie netta di servizi e accessori (mq.)	Destinazione dei singoli vani dell'alloggio	Dimensioni planimetriche	Superficie utile abitabile (mq.)
	CUCINA	3,45 x 3,55	12,25
	PIANCO	3,40 x 3,55	12,07
	BALNO	1,70 x 3,55 8,60 x 1,70	6,04 1,46
	CAMERA	4,20 x 4,10	17,22
	DIS.	1,80 x 1,20	2,16
	DIS.	1,40 x 1,20	1,68
	DIS.	3,00 x 2,00	6,00
	DIS.	2,50 x 1,50	3,75
25,85	TERRANZO	5,80 x 4,70	
V Snr			V Su
25,85	SOMMA	SOMMA	65,89
V Snr	TOTALE A RIPORTARE		V Su
361,43			102,77



COMUNE DI CARRARA

- Ripartizione Igiene e Sanità -

RELAZIONE IGIENICO SANITARIA

(allegato al progetto de Larioni G.)

Costruzione posta in CARRARA (Fossola) Via Agricola
di proprietà di Larioni Giuseppe, Marina, Tiziana, Nicola e Iardella Florie

A) - LIQUAMI

- 1) - **Cucina:** l'acquaio sarà munito di sifone idraulico sì
Le acque luride verranno allontanate a mezzo di canali
e convogliate in fossa settica (ultima camera)
- 2) - **Gabinetto:** sarà a caduta diretta =; a W.C. con cassetta di cacciata di sì/10l.
I tubi di caduta saranno in polivinile rinforz., collocati in appositi cassonetti, e prolungati sopra il tetto (a incasso per) almeno m. 1.00
Le pareti verranno impermeabilizzate fino a m. =
I W.C. saranno forniti singolarmente di chiusura idraulica a tenuta sì
I tubi di cacciata saranno sempre e adeguatamente isolati dal tubo di acqua potabile;
I liquami saranno: 1) immessi direttamente nella fogna comunale secondo le norme proposte dal Regolamento comunale (si allega progetto con sezioni dei tubi, pendenze, pozzetti di raccordo ecc.)
2) convogliati provvisoriamente in un pozzo a tenuta a = camere, distanti dalla casa m. =
3) in una fossa settica a 3 camere.

Dimensioni delle fosse settiche:

	1ª camera	2ª camera	3ª camera	4ª camera
larghezza	1.20	1.20	1.20	
lunghezza	1.60	0.80	0.80	
altezza (utile)	1.70	1.70	1.70	

I liquami chiarificati verranno convogliati in una fossa a perdere (o in un'impianto di sub-irrigazione con superficie perdente di mq. 2.00 a persona/vano.

L'altezza della fossa a perdere sarà di m. 2.00 tenuto conto dell'altezza della falda freatica;

Le fosse settiche e le fosse a perdere saranno impermeabilizzate sul fondo: non saranno messe in comunicazione con le falde sottostanti

Le fosse a perdere distano m. 5.20 dalle fondamenta dell'abitazione.

Altre notizie:

I gabinetti interni saranno aereati mediante 2 canne: 1 canna della sezione di di ventilazione munita di aspiratore che arriva fino a, 1 canna di ventilazione statica di sezione; la porta sarà elevata dal pavimento di cm. o munita di griglie in basso con apertura posta a m. dal pavimento.

B) - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Avviene direttamente 1) - dall'acquedotto S.I. con serbatoi coperti che alimentano anche la cucina non alimentano la cucina

2) - da un pozzo 3) -

il pozzo distante dalla casa m.; dalla fossa settica m.; dalla fossa a perdere m.

Il pozzo è fondo m.; è a valle a monte; dal pozzo nero fossa settica; fossa a perdere concimaia da cisterna

C) - IMMONDIZIE

Verranno raccolte: in una concimaia; dalla Nettezza Urbana 2.1 I contenitori individuali provvisoriamente verranno sistemati in appositi raccoglitori

D) - ISOLAMENTO

Attorno alla casa verrà costruito un marciapiede perimetrale S.I.

Si prevede l'esistenza di un vespaio alto m. 0.80 sarà areato S.I.

Si provvederà all'isolamento laterale dei muri del seminterrato; i vani del piano terra sono rialzati dal piano di campagna di m. 0.40 Si allega lo schema secondo il quale verrà realizzato il vespaio e l'isolamento laterale

E) - PARTICOLARI TECNICI

1) - altezza dei vani del seminterrato 2.30/2.60 interrati per m. 2.10; del piano terra 2.70 dell'attico 2.70; dei piani intermedi; dell'ultimo piano/attico

2) - La superficie delle finestre non sarà inferiore a della superficie delle stanze.

3) - Gli scalini avranno una pedata di cm. 30, una alzata di cm. 12. Le scale saranno aeree ed illuminate direttamente sì ed interrotte da pianerottoli. Non aeree ed illuminate ma

4) - Le pareti esterne saranno intonacate a civile

5) - Le acque meteoriche verranno allontanate entro 50 m. in p. s. c.
nel terreno circostante

6) Sarà fatto lo stenditoio

7) La casa sarà soffittata sì

8) Le soffite saranno usabili/abitabili/non usabili usabili

La copertura sarà eseguita in c.a.

Sarà garantita una adeguata impermeabilizzazione ed un razionale isolamento termico dei vani dell'ultimo piano. (Precisare isolamento termico)

F) - ISOLAMENTO ACUSTICO DELL'ASCENSORE

Verrà posto in opera un ascensore

L'isolamento acustico dell'ascensore verrà così realizzato

Le porte saranno munite di opportuni mezzi atti ad attuire i colpi di chiusura

G) - FUMI E VAPORI

1) - Cucine: le cucine saranno dotate di cappa fumaria sì e di canna fumaria sì della seguente dimensione φ 12 con sezione: circolare/rettangolare/quadrata

Il comignolo arriverà fino a m. 2,60 oltre il culmine del tetto e terminerà con cunicolo

Oppure

Le cucine saranno munite di canne multiple tipo

La sezione del collettore principale sarà di cmq. Vi saranno collegate n. cucine,

la cui canna fumaria (collettore secondario) avrà una sezione di cmq. Il collegamento avverrà a m. dal pavimento del piano superiore. Complessivamente la sezione del collettore principale sarà pari o superiore alla somma delle canne delle varie cucine

La canna dell'ultimo piano sarà indipendente. La canna multipla e quella singola termineranno con un aspiratore statico. Il comignolo avrà un'altezza di m. oltre il culmine del tetto.

H) - RISCALDAMENTO DOMESTICO

a - per appartamento:

L'appartamento sarà dotato di un impianto di riscaldamento singolo. La canna fumaria sarà indipendente, di sezione di cmq. 500 e terminerà oltre il culmine del tetto di m. 10,0 e sarà munita di aspiratore statico,

il vano sarà aereato a mezzo di *griglia e nefe d'aria - parte nel vano sottostante*

b - per costruzioni dotate di riscaldamento centrale:

il locale sarà aereato mediante

La caldaia verrà sistemata in locale direttamente comunicante con l'esterno..

Il locale sarà munito di apertura minima di mq. di superficie e rimarrà sempre aperta per la areazione e ventilazione del locale. Il volume da riscaldare previsto sarà di m³, la potenza della caldaia di Cal/h

c - altro sistema:

G' - Nella costruzione di canne fumarie verrà utilizzato materiale coibente atto ad impedire perdite di calore. I giunti di pezzi prefabbricati saranno impermeabilizzati, la parete interna delle canne fumarie sarà liscia e priva di sporgenze. Le canne fumarie non presenteranno tratti orizzontali. I collegamenti necessari in casi particolari avranno un'inclinazione di gradi 45 ed avranno una lunghezza non superiore a m. 3

Le canne fumarie non presenteranno restringimenti

L'aspiratore statico avrà una superficie di 5/4 rispetto alla sezione della canna.

L'isolamento termico sarà realizzato come da progetto allegato

d - per scaldabagno:

L'appartamento sarà dotato di scaldabagno a gas/carbone/legna/gas liquido/cherosene/o altri combustibili liquidi.

Questo focolare verrà fornito della relativa canna fumaria munita di aspiratore statico e di dispositivo atto ad evitare spegnimento per riflussi d'aria (la sezione della canna sarà di cmq.).

Il vano sarà areato mediante

Si allega schema dell'impianto



IL PROPRIETARIO

Personale

annesso Urbanistica



COMUNE DI CARRARA
UFFICIO URBANISTICA
Protocollo *3933*
Data *24/10/81*

24 OTT. 1981

Al signor Sindaco del Comune di Carrara

I sottoscritti Larioni Giuseppe, ~~Lardella Floria~~

Larioni Marina, Tiziana e Nicola, intestatari della
domanda di concessione edilizia per la costruzione
di un fabbricato di civile abitazione sito in Fossola
via Agricola sul terreno descritto in catasto al mapp.

49 F. 64, presentata in data 3/3/80 prot/ 8380/796

ed approvata dalla C.E. in data 10/4/81 n° 12

Dichiarano

con la presente di volersi sottoporre a convenzione
onde praticare prezzi di vendita e canoni di locazione
secondo quanto previsto della convenzione tipo
regionale per l'immobile oggetto della concessione
di cui sopra.

Carrara 19/10/81

In fede

Lardella Floria
Larioni Marina
Larioni Tiziana
Larioni Nicola

Falletta
#2411d/1